Sentenza n. 6/C/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso contro l'INPS, depositato il 23 maggio 2023 ed iscritto al n. 13588/C del registro di segreteria, proposto dalla *[omissis] [omissis] [omissis] [omissis]* (C.F.: *[omissis]*), nata a *[omissis]* il *[omissis]*/*[omissis]*/*[omissis]* e residente in *[omissis]*/*[omissis]*/*[omissis]* (*[omissis]*), Via *[omissis] [omissis]*, n. *[omissis]*, rappresentata e difesa – sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Toniolo, n. 6;

visti tutti gli atti in causa;

uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario Massimo Bellaveglia: per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Ierisi, in sostituzione degli avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio; per l'Inps, l'avv. Stefania Di Cato.

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità, liquidata

dalla Direzione provinciale dell'Inps di Siena a decorrere da febbraio 2016 e poi passata in gestione alla Direzione di Perugia.

A seguito di una verifica d'ufficio dei redditi percepiti, l'INPS ha avviato il recupero di quote di pensione erogate negli anni 2019 e 2020, per superamento dei limiti reddituali, implicanti una riduzione dell'ammontare della pensione spettante.

La ricorrente ritiene che tale recupero sia illegittimo ed evidenzia di avere sempre tempestivamente dichiarato i propri redditi.

Con ordinanza istruttoria, questo organo giudicante ha acquisito elementi volti a verificare il momento di effettiva disponibilità, da parte dell'Istituto previdenziale, delle dichiarazioni dei redditi della ricorrente.

All'udienza di discussione, le parti hanno insistito per le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. La ricorrente si duole dell'azione di recupero, da parte dell'INPS, del presunto indebito maturato sulla pensione di reversibilità, nelle annualità 2019 e 2020.

Secondo l'INPS, la ricorrente avrebbe percepito in quegli anni ulteriori redditi, di entità tale da implicare una riduzione della pensione spettante.

2. Riguardo alla corretta quantificazione del trattamento di reversibilità, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 prevede

la riduzione dell'assegno spettante ai superstiti in caso di superamento dei limiti di cumulabilità, di cui alla tabella F della medesima legge, del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi del beneficiario.

Il recupero degli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali trova la propria fonte normativa nell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L'onere di dichiarazione all'INPS della situazione reddituale, rilevante sulla prestazione collegata, si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria.

Nella fattispecie qui in esame, la ricorrente ha adempiuto correttamente all'invio del modello 730 e l'INPS, da parte sua, ha tempestivamente accertato la presenza di redditi ulteriori, in grado di rideterminare al ribasso l'importo della prestazione pensionistica spettante negli anni 2019 e 2020, ciò da cui è conseguito il recupero.

3. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta che il reddito aggiuntivo, utilizzato dall'INPS per la rideterminazione della prestazione previdenziale, non coincide con i maggiori redditi dichiarati tramite il modello 730, essendo superiore a

essi.

3.1. Utilizzando il dato estraibile dal 730, non ci sarebbero stati il passaggio da una fascia reddituale all'altra e la conseguente riduzione retroattiva.

3.2. Risulta agli atti che l'INPS ha desunto l'ammontare dei redditi in questione da un applicativo informatico che restituisce un dato di sintesi.

3.3. All'udienza di discussione, l'INPS ha dichiarato che il maggior ammontare, rispetto ai redditi desumibili dal 730, dipenderebbe dal credito d'imposta maturato nello stesso anno e confluito nel dato di sintesi.

3.4. Il credito d'imposta, tuttavia, non può essere considerato reddito nella situazione considerata. Si tratta piuttosto di una modalità di compensazione tra l'imposta dovuta e quella già versata, rappresentando quindi un meccanismo finalizzato a regolare gli importi relativi al carico fiscale sostenuto, non idoneo a generare redditi di qualsiasi natura, altrimenti si verificherebbe una forma di doppia imposizione.

3.5. Inoltre, va evidenziato che l'avviso di recupero emesso dall'INPS non conteneva, in ogni caso, alcuna ulteriore spiegazione, fatta eccezione per il mero dato numerico relativo al presunto reddito aggiuntivo, il quale non trova riscontro nell'esame del modello 730 della ricorrente. Tale modo di procedere contravviene al principio generale di motivazione, previsto dalla legge 241/1990 e la cui valenza generale è stata

di recente ribadita dal legislatore anche nell'ambito della riforma tributaria. Si tratta, com'è noto, di un principio fondamentale per assicurare la trasparenza e l'efficienza dei procedimenti amministrativi, in quanto volto a garantire al cittadino il diritto di comprendere le ragioni che stanno alla base delle decisioni dell'amministrazione pubblica.

4. Per quanto esposto, il ricorso va accolto.

Per l'effetto, l'INPS va condannato ad interrompere la trattenuta ed a provvedere alla restituzione di quanto finora trattenuto, in relazione alla decurtazione operata sul trattamento di reversibilità relativo alle annualità 2019 e 2020.

5. Le particolarità della vicenda, segnatamente l'effettiva percezione di maggiori redditi da parte della ricorrente nelle annualità oggetto di contestazione - sebbene non accertati in misura tale da comportare la rideterminazione al ribasso del trattamento pensionistico - individuano giuste cause per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

-condanna l'INPS ad interrompere la trattenuta mensile, finalizzata al recupero dell'indebito derivante dai maggiori redditi accertati per gli anni 2019 e 2020;

- condanna l'INPS a restituire alla ricorrente le somme a tal

titolo finora trattenute sul trattamento pensionistico.

Spese compensate.

Così deciso in Perugia, il 16 gennaio 2024.

Il Giudice Unico

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 22 febbraio 2024.

Il Direttore della segreteria

Elena Errico

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso

di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore della segreteria

Elena Errico

(firmato digitalmente)